



COMUNE DI GALLARATE

**NUOVO REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 43 del 13 luglio 2015

INDICE

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 5 - Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano
- Art. 6 - Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

CAPO II **DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 9 - Scarico di rottami e di detriti
- Art. 10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 11 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi
- Art. 12 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 - Audizioni, intrattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 14 - Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 15 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 16 - Collocamento di condutture

CAPO III **NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

- Art. 17 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 18 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 19 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 20 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 21 - Disposizioni riguardanti le attività commerciali
- Art. 22 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 23 - Sgombero della neve
- Art. 24 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 25 - Pulizia delle vetrine
- Art. 26 - Disposizioni riguardanti gli animali

- Art. 27 - Divieto di segatura e spaccatura di legna
Art. 28 - Distribuzione di volantini opuscoli e simili

CAPO IV
CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

- Art. 29 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
Art. 30 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
Art. 31 - Manutenzione degli edifici e dei terreni
Art. 32 - Tutela dei beni pubblici e privati
Art. 33 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
Art. 34 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Art. 35 - Ornamento esterno ai fabbricati
Art. 36 - Depositi in proprietà privata
Art. 37 - Esposizione di biancheria e panni
Art. 38 - Pulizia di panni e tappeti su pubblica via
Art. 39 - Raccolta rifiuti
Art. 40 - Viali e giardini pubblici
Art. 41 - Vasche e fontane
Art. 42 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

- Art. 43 - Inquinamento acustico
Art. 44 - Produzione di odori, gas, vapori sgradevoli
Art. 45 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
Art. 46 - Rumori nei locali privati
Art. 47 - Uso di strumenti sonori
Art. 48 - Artisti di strada
Art. 49 - Dispositivi antifurto
Art. 50 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Art. 51 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
Art. 52 - Suono delle campane
Art. 53 - Carovane di nomadi

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 54 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
Art. 55 - Uso di fiamma libera

- Art. 56 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art. 57 - Luminarie natalizie
Art. 58 – Cani e animali pericolosi
Art. 59 - Strumenti da taglio
Art. 60 - Trasporti di oggetti ingombranti o pericolosi
Art. 61 – Attività artigianali su vie o piazze
Art. 62 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
Art. 63 - Manutenzione di aree di pubblico transito
Art. 64 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
Art. 65 - Materiale di demolizione
Art. 66 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art. 67 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Art. 68 - Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
Art. 69 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- Art. 70 - Vendita e scorta delle merci
Art. 71 - Negozi e articoli per soli adulti

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 72 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- Art. 73 - Venditori di giornali
Art. 74 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

CAPO X
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 75 - Cortei funebri
Art. 76 - Processioni – Manifestazioni

CAPO XI
SANZIONI

Art. 77 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 78 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Art. 79 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 80 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 81 - Procedure autorizzatorie

Art. 82 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina della polizia urbana

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, (nell'ambito del territorio del comune di Gallarate) la polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana, così come sostituito dall'articolo 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3, e dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, contenete il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e s. m. ed i.

La polizia urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuisce alla sicurezza dei cittadini e sovrintende al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, negli impianti sportivi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni previste dal presente regolamento, che siano di competenza dell'autorità comunale, fatta salva la SCIA, sono rilasciate in forma scritta e devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate:

- a) alla persona fisica o giuridica che ne abbia fatta richiesta;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del destinatario di riparare tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
- d) con riserva all'autorità comunale di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi speciali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi di polizia in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, è fatto a chiunque divieto di causare, con il proprio comportamento, pericolo per l'incolumità delle altre persone, per le loro attività o la loro libera circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per le altre persone, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto, che possano cagionare pericolo per l'altrui incolumità, è fatto divieto, a chiunque si trovi in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

I titolari di esercizi commerciali, di attività artigianali, di esercizi pubblici, di circoli privati e di qualsiasi altra attività che favorisca il raggruppamento di un numero considerevole di avventori sia all'interno sia all'esterno dei locali, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire condizioni di cui ai precedenti commi uno e due, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la chiusura delle porte di accesso, onde limitare i contatti fra interno ed esterno;
- b) l'interruzione dell'attività nelle aree, delle quali abbiano avuta disponibilità in virtù di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- c) l'opera di persuasione, anche attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5.

Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano

L'amministrazione comunale promuove e sviluppa, d'intesa con le associazioni di categoria, un sistema integrato di iniziative, volto a conseguire l'ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. L'iniziativa coinvolge direttamente i titolari delle autorizzazioni di esercizi pubblici, di circoli privati e di attività artigianali che effettuino vendita di bevande, soprattutto di quelli che richiamano elevato numero di frequentatori.

In particolare, potranno essere raggiunti accordi che impegnino i soggetti titolari di cui al precedente comma uno a sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;

siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

In relazione alle finalità di cui al precedente comma uno, gli accordi possono altresì porre a carico dei titolari di pubblici esercizi e di circoli privati particolari obblighi, e segnatamente:

1. l'adozione, anche con l'ausilio di personale appositamente incaricato e qualificato, di misure idonee ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa causare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone o rappresentare ostacolo alla libera circolazione;
2. il divieto di pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e la promozione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo, di specifiche iniziative di sensibilizzazione sugli effetti correlati all'abuso di alcolici;
3. rendere nota la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone che non siano avventori;
4. rendere nota l'eventuale presenza di servizi igienici pubblici nelle vicinanze del locale;
5. il conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

I titolari di pubblici esercizi e di attività artigianali, hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali, di approntare appositi contenitori di rifiuti in spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

I titolari di pubblici esercizi hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

Art. 6.

Vendita di bevande - Provvedimenti del Sindaco. Divieti.

Per ragioni correlate alla sicurezza urbana, il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente vietare la vendita delle bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78 della Legge della Regione Lombardia 02 febbraio 2010 n° 06, estendere tale divieto alle bevande aventi contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. Per ragioni correlate al decoro ed all'igiene dell'abitato il Sindaco, con propria ordinanza, può, limitatamente alle ore notturne, vietare la vendita, in qualsiasi modalità possa essere esercitata, delle bevande, e di quelle aventi e/o di quelle non aventi contenuto alcolico. In area pubblica o aperta al pubblico è vietato l'abbandono dei contenitori delle bevande, quali bottiglie, lattine e simili.

Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7.

Occupazione di suolo pubblico

Fatto salvo quanto preveduto dagli articoli 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della strada" e. s. m. ed i., l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere una specifica autorizzazione dell'autorità comunale.

L'autorità comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità d'esecuzione delle attività e revocarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui al precedente comma uno devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e senza pregiudizio alcuno per il suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 9.
Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie ed in qualsiasi quantità se non nei luoghi designati dall'autorità comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 10.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, portici, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, è obbligatoria, e può essere concessa esclusivamente:

- per aree immediatamente adiacenti ai locali degli esercizi interessati,
- a favore dei gestori degli esercizi stessi,
- durante le ore di apertura al pubblico dei locali.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa con le prescrizioni del caso.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'autorità comunale può negare l'autorizzazione quando ostino ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico ovvero altre ragioni di interesse pubblico.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 11.
Esposizione di merci all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico, per esporre, all'esterno dei negozi, merci, sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico. È comunque fatto divieto di occupare la sede stradale ed i marciapiedi o i percorsi pedonali con espositori, cavalletti e simili senza previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.

Art. 12.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 13.
Audizioni, intrattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme restando le prescrizioni delle leggi di pubblica sicurezza relative al rilascio delle licenze per spettacoli o intrattenimenti all'aperto, sul suolo pubblico non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni senza specifica autorizzazione dell'autorità comunale.

Ad installazione avvenuta, prima dell'utilizzo la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 14.
Installazione di chioschi ed edicole

Il permesso per erigere sul luogo pubblico chioschi, edicole e simili e per installare posti di rivendita di qualsiasi merce non può essere accordato, quando da ciò possa derivare un qualsivoglia pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Fatte salve le limitazioni contenute in altre leggi speciali, l'installazione delle strutture di cui al presente articolo è in ogni caso consentita solo alle condizioni dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della strada" e s. m. ed i.

Art. 15.
**Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti
e uso di mezzi recanti molestia**

Sul suolo pubblico adibito a transito di pedoni, veicoli ed animali, è vietato far giochi che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità ovvero intralcio alla libera circolazione. Salve le disposizioni previste dalle leggi penali, è vietato lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, qualsiasi oggetto o materiale comunque atto ad offendere, danneggiare, bagnare o imbrattare persone o cose.

Art. 16.
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, l'impianto

di linee telefoniche e di cavi in genere sono concessi, a seguito di specifica domanda dell'interessato.

La disciplina delle predette attività è prevista dal vigente Regolamento per le manomissioni del Suolo pubblico.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, i luoghi pubblici, i luoghi aperti al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 18.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' fatto obbligo ai titolari di attività, che occupino suolo pubblico mediante tavoli e sedie o con qualsiasi altro mezzo, di mantenere comunque pulito il suolo pubblico, del quale abbiano regolare disponibilità.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 19.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.

E' fatto divieto ai venditori su aree pubbliche di gettare o di abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 20.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti.

Salvo il caso di occupazioni temporanee o straordinarie dovute a restauro, trasloco e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o sia, in qualsiasi modo, causa di degrado, disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 21.
Disposizioni riguardanti le attività commerciali

E' fatto divieto ai titolari di attività commerciali, che abbiano locali al piano terreno, di spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, rifiuti provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 22.
Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Fatte salve le disposizioni del Codice Della Strada sul trasporto di cose, il carico in questione, dunque, dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vi è una qualsivoglia dispersione di materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questo dovrà essere immediatamente rimosso a carico del destinatario delle merci stesse.

Art. 23.
Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di immobili privati, siano essi residenziali o destinati ad attività di qualsivoglia genere, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti e dai rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, sotto prescritte cautele potrà essere autorizzato dall'autorità comunale il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Art. 24.
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito la lavatura dei veicoli in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, che non siano destinati allo scopo.

Fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 05 febbraio 1992 n° 122 e s. m. ed i., è altresì fatto divieto di eseguire, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 25.
Pulizia delle vetrine

L'occupazione del suolo pubblico con scale antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 09,30 del mattino.

Art. 26.
Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenerli nei luoghi pubblici od aperti al pubblico senza debita custodia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s. m. ed i., il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà l'itinerario da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 27.
Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 28.
Distribuzione di volantini, opuscoli e simili

Nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, la distribuzione e la diffusione di volantini, materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani, riviste od altro materiale divulgativo, sia che esse avvengano a titolo gratuito, sia che esse avvengano a titolo oneroso, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Chiunque intenda esercitare le attività di cui al comma 1 deve preventivamente comunicare all'autorità comunale il nominativo del responsabile della distribuzione e della diffusione, nonché l'indicazione del materiale che si intende distribuire o diffondere. L'autorità comunale rilascia formale autorizzazione, previo pagamento dell'imposta di

cui agli articoli 12 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507.

Chiunque esegue la distribuzione del materiale di cui al comma 1 deve portare con sé copia conforme dell'autorizzazione.

Il materiale di cui al comma primo è distribuito o diffuso mediante consegna individuale a mano alle persone o in appositi contenitori. La collocazione su suolo pubblico degli appositi contenitori è autorizzata con specifico provvedimento dell'autorità comunale.

Il personale incaricato della distribuzione o della diffusione non può in alcun modo abbandonare il materiale di cui al comma primo su suolo pubblico.

E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e di diffusione di avvalersi di personale e collaboratori unicamente nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

Il contenuto del materiale di cui al comma uno non deve essere contrario alla moralità e al buon costume.

In caso di accertata violazione, anche i committenti della distribuzione del materiale di cui al comma uno rimangono obbligati in solido con il trasgressore.

La distribuzione di volantini è libera, se effettuata da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, di soggetti gestori di servizi pubblici, in circostanze straordinarie e per un tempo limitato, al fine di effettuare comunicazioni correlate a ragioni di pubblico interesse, o per attività di propaganda politica.

CAPO IV CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 29.

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi speciali, è fatto divieto a chiunque di causare con il proprio comportamento, sia nei luoghi pubblici sia in quelli privati, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e di smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

E' fatto a chiunque divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse. E' vietato, inoltre, esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano risultare sgradevoli o offensive.

Art. 30.

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le disposizioni contenute nel vigente codice penale e nelle altre leggi speciali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque di pubblico uso sono vietati i comportamenti che seguono:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato dall'autorità comunale a tale scopo. E' data facoltà agli organi preposti alla vigilanza, indicati nell'articolo 2, di porre sotto sequestro e rimuovere quanto utilizzato per commettere la violazione;
- d) esercitare il meretricio in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade ubicate all'interno del centro abitato, con abbigliamento e comportamenti, che offendano il comune senso del pudore ovvero provocando intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
- e) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuare tali attività entro 500 mt dagli ospedali;
- f) sdraiarsi sul marciapiede e sulle pubbliche panchine;
- g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per mendicare, vendere merci, offrire servizi di qualsivoglia natura;
- h) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, entro 500 mt dagli ospedali, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti;
- i) condurre cani o altri animali d'affezione senza portare al seguito attrezzature o strumenti idonei a rimuovere le deiezioni dal suolo e secondo quanto disposto dall'art 51 del presente Regolamento;
- j) omettere di raccogliere immediatamente dal suolo le deiezioni degli animali di cui alla precedente lettera i);
- k) nutrire animali randagi e volatili;
- l) spostare, sporcare o danneggiare, rendere inutilizzabili i contenitori installati dall'autorità comunale per la raccolta dei rifiuti.

Il Sindaco può stabilire, con ordinanza motivata, ulteriori specifici divieti, in relazione alla salvaguardia di luoghi di particolare pregio storico ed artistico.

Art. 31.

Manutenzione degli edifici e dei terreni

I proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

Art. 32.

Tutela dei beni pubblici e privati

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 639 del vigente codice penale ed in altre leggi speciali, è vietato effettuare scritte, disegni, figure, come pure imbrattare con qualsiasi materiale o sostanza i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e toponomastici o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastruttura, salva espressa autorizzazione in deroga rilasciata dall'autorità comunale.

Art. 33.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Fatto salvo quanto previsto negli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, contenente il "Nuovo codice della strada" e s. m. ed i. e nel Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 34.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere

l'autorizzazione dell'autorità comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti al riguardo.

L'autorità comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 35.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento, quali vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili, posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati, in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi di fiori o di piante, che siano posti su finestre o balconi o collocati all'esterno degli edifici, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato e si deve evitare di produrre dispersione di acqua o di altri liquidi sul suolo pubblico.

Art. 36.

Depositi in proprietà privata

È vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di rifiuti o altri simili materiali, se non in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

Art. 37.

Esposizione di biancheria e panni

L'esposizione della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e luoghi privati.

Art. 38.

Pulizia di panni e tappeti su pubblica via

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre degli edifici prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni di cui al comma uno, se non vietate, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 39.

Raccolta rifiuti

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali, è vietato depositare e porre in

luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dall'autorità comunale, a norma dell'articolo 19 del Decreto Legge 06 luglio 2012 n° 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 07 agosto 2012 n° 135, che ha modificato l'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n° 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n° 122.

Art. 40.

Giardini pubblici ed aree verdi

Nei giardini pubblici ed in ogni area destinata a verde pubblico è fatto divieto di:

- a) introdursi in orario diverso da quello reso manifesto a mezzo d'idoneo cartello;
- b) introdursi con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
- c) introdurre animali, salvo l'introduzione di cani nelle aree verdi appositamente attrezzate,
- d) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- e) coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- f) danneggiare e imbrattare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- g) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- h) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- i) svolgere competizioni sportive;
- j) accendere fuochi, se non nelle aree appositamente attrezzate dall'autorità comunale;
- k) danneggiare strutture ed attrezzature collocate dall'autorità comunale;
- l) dare feste da ballo o altri simili spettacoli o trattenimenti, salva differente valutazione dell'autorità comunale.

Lungo i sentieri è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini.

Art. 41.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti o qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

E' altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 42.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico, sotto i portici, sui gradini dei monumenti, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sugli alberi, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Nei luoghi di cui al comma uno è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari all'igiene dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

**CAPO V
QUIETE PUBBLICA**

Art.43.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo. Le rilevazioni tecniche sono svolte dall'ARPA nonché dalla Polizia Locale se dotata di idonea strumentazione.

Art. 44.

Produzione di gas, odori o vapori sgradevoli

E' vietata la produzione e diffusione di gas, odori o vapori, che risultino sgradevoli per la comunità.

Per l'eliminazione degli elementi di cui al comma precedente, il Sindaco adotta i provvedimenti, che la situazione contingente potrà richiedere.

Art. 45.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni potranno esser usati solo apparecchi che producano rumore o vibrazioni tali da non arrecare disturbo al vicinato.

In ogni caso le emissioni sonore non possono superare i limiti stabiliti decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente, provocando rumori, scoppi e rumori fastidiosi.

E' consentito l'uso delle falciatrici o motoseghe dalle 13.30 alle 15.30 nei giorni feriali.

Art. 46.

Rumori nei locali privati.

E' vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie, che possano recare disturbo.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.

Salvo specifica autorizzazione in deroga concessa dall'autorità comunale, l'esecuzione di lavori, che richiedano l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nei soli giorni lavorativi, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

La limitazione al rumore è fissata dalle disposizioni in materia di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 47.

Uso di strumenti sonori

Salva specifica autorizzazione dell'autorità comunale, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di strumenti in genere idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni al di fuori degli orari compresi tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 16:00 e le 19:00.

Negli stabilimenti artigianali ed industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975 n° 130.

Art. 48.

Artisti di strada

Ai sensi del presente articolo, si definisce "artista di strada" chi svolge la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui

compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti e simili.

Lo svolgimento di tali attività non richiede autorizzazione, ma essa non può svolgersi:

- a) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- b) in prossimità di caserme e di uffici pubblici;
- c) in prossimità di scuole;
- d) nei pressi degli edifici di culto;
- e) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale;
- f) in orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 09:00;
- g) in altri luoghi o in altri tempi, che l'autorità si riserverà di individuare.

L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di due ore consecutive nello stesso luogo.

Nell'esercizio dell'attività, non possono usarsi amplificatori, e devono osservarsi le disposizioni dettate dall'autorità comunale a tutela della quiete pubblica e della circolazione.

Le espressioni artistiche di strada non sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 49. Dispositivi antifurto

Fatte salve le disposizioni del Codice Penale in materia di disturbo alla quiete pubblica, i dispositivi acustici antifurto, collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti od in qualunque altro luogo, devono essere predisposti in modo da non avere un funzionamento superiore a cinque minuti continuativi e in ogni caso non superiore a dieci minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.

Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

Per il caso di dispositivo antifurto collocato su veicoli a motore valgono le disposizioni dell'articolo 155, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e dell'articolo 350, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

Art. 50.
Canti, grida e schiamazzi

Sia nei luoghi privati che nelle piazze, strade e altri luoghi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietate grida, schiamazzi, canti o altre emissioni sonore, tali da recare disturbo o molestia.

Art. 51.
Detenzione di cani o altri animali

Coloro che detengono, in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini, animali debbono, in ogni tempo, porre in essere ogni misura utile, affinché gli animali non arrechino disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.

Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, è vietato condurre cani non assicurati al guinzaglio. Il guinzaglio, seppur estensibile, non deve superare la lunghezza di metri 1,50.

I conduttori di cani devono:

- portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone od altri animali,
- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- In ambito urbano, come prescritto dall'art.30 del presente Regolamento, raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse

E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art 3, comma 3 dell'ordinanza del 6 Agosto 2013 del Ministero Della Salute (prorogata con Decreto del 28 Agosto del 2014) :

- ai delinquenti abituali
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale
- ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità mentale

In ogni caso gli animali condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico debbono essere governati in modo da non aggredire o mordere .

Il presente articolo non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2, e 3 non si applicano:

- a) ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
- b) ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

In materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo si applicano le norme contenute nella Legge 14 agosto 1991 n° 281.

Art. 52.
Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art.53.
Carovane di nomadi

Lo stazionamento di nomadi non è consentito su tutto il territorio comunale, se non all'interno di spazi individuati dall'autorità comunale.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 54.
Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere.
E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 55.
Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato l'uso di fiamme libere, anche se in luoghi aperti, per la ricerca di fughe di gas o per qualsiasi altro scopo.

Art. 56.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, effettuare lancio di lanterne luminose, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 57.
Luminarie natalizie

La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo compreso tra il mese di novembre ed il mese di gennaio successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, non può

effettuarsi senza la licenza di cui all'articolo 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773.

Art. 58.
Cani e animali pericolosi

Tutti gli animali, che costituiscano pericolo per l'incolumità delle persone e degli altri animali, non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli atti ad impedirne la fuga.

Il percorso di tali veicoli deve seguire l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché quelle dei regolamenti comunali in materia, i cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luogo pubblico o aperti al pubblico o di pubblico passaggio condominiale senza essere tenuti al guinzaglio e dotati di microchip.

I conduttori dei cani devono rispettare le prescrizioni dell'articolo 51 del presente Regolamento.

I cani di grossa taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina e quelli che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone devono, inoltre, essere muniti di museruola a panierino.

Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

I cani circolanti senza museruola come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di microchip per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci dovranno essere sempre trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Art. 59.
Strumenti da taglio

Fatte salve le norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, è vietato attraversare luoghi abitati con strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 60.
Trasporto di oggetti ingombranti o pericolo

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi, se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 61.
Attività artigianali su vie o piazze

Gli artigiani, quando autorizzati dall'autorità Comunale ad esercitare la loro attività su suolo pubblico o aperto al pubblico, devono provvedere al collocamento di strutture atte a garantire la sicurezza e riparare i passanti da possibili schegge o dispersione di materiale derivante dall'attività stessa.

Art. 62.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'autorità comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari per la sicurezza degli edifici.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d' ufficio con rivalsa delle spese sul trasgressore o proprietario.

Art. 63.
Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, cavedi, dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale.

Art. 64.
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

In caso di lavori edilizi, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite nella relativa autorizzazione.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e, fatte salve le disposizioni

del Codice della Strada sui cantieri stradali, durante le ore notturne si provvederà a predisporre una illuminazione tramite lampade, a giudizio dell'autorità comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.

Dovranno in particolare essere osservate le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, contenente "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e s. m. ed i.

Art. 65.

Materiale di demolizione

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, i materiali di demolizione od altro.

Art. 66.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante mezzo idoneo.

Art. 67.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 68.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, e qualsiasi luogo privato aperto al pubblico passaggio, dovrà essere, convenientemente illuminato durante le ore notturne. Ove non siano illuminati, i suddetti luoghi dovranno essere chiusi durante l'orario notturno.

Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 69.
Autobus adibiti al servizio pubblico locale
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri degli autobus adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando l'autobus sia segnalato completo;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) imbrattare, danneggiare o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali salvo che non siano condotti con museruole e guinzaglio;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza, chiedere l'elemosina.

E' fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus di cui al presente articolo deve:

- 1) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 2) tenere contegno corretto e disponibile verso i passeggeri.

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 70.
Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci, anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita allo scopo di accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 71.
Negozi e articoli per soli adulti e sale scommesse

L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne o le sale scommesse è ammessa solamente se l'ingresso di tali attività è distante almeno m. 500 da scuole, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.

Dalle vetrine e dalle mostre degli esercizi di cui al comma 1, nonché dalle edicole e chioschi presenti sul suolo pubblico, non deve essere possibile scorgere l'interno dell'esercizio o i prodotti messi in vendita.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 72.
Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 73.
Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 74.
Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

La materia è regolata dagli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 e dagli articoli correlati del regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché da normativa regionale.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 75. Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trovi il feretro, dovranno percorrere, fino al luogo di destinazione, l'itinerario più breve, rispettando gli obblighi, i divieti e le limitazioni che l'autorità comunale avrà ritenuto di imporre per ragioni di sicurezza pubblica e viabilistica.

Art. 76. Processioni - Manifestazioni

Fatto salvo l'obbligo dell'avviso di cui all'articolo 25 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773, contenente il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e s.m. ed i., le processioni e altre manifestazioni religiose, che prevedano cortei di persone e di veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'autorità di Polizia competente.

CAPO XI SANZIONI

Art. 77. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Locale, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché, per quanto di competenza del rispetto delle norme regolamentari degli artt. 26, 51 e 58, dalle guardie zoofile.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di recidiva la sanzione applicata viene raddoppiata

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94, le violazioni per insozzamento delle strade pubbliche, previste dal presente regolamento o da altri regolamenti o da ordinanze comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 422,00

Art. 78.

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 79.

Sequestro e custodia di cose

Fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni punite dal presente regolamento è data facoltà di procedere al sequestro delle cose o animali che servirono o furono destinate a commettere la violazione sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 80.

Sospensione dell'autorizzazione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, che sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale, sarà inflitta la sospensione dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto integrante violazione;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dell'autorizzazione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 81.

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di SCIA, CUR e di silenzio-assenso, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 82.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi i termini preveduti nell'articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, contenente il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e s. m. ed i.